



CNPI

CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

02


Linee Guida

Roma, 25 febbraio 2016



LA REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI RISPONDEZZA

Ai sensi del DM 37/08



LINEE GUIDA

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati

Giampiero GIOVANNETTI (Presidente)
Renato D'AGOSTIN (Vice Presidente)
Giovanni ESPOSITO (Segretario Generale)
Claudia BERTAGGIA (Consigliere)
Angelo DELL'OSSO (Consigliere)
Giuseppe JOGNA (Consigliere)
Sergio MOLINARI (Consigliere)
Antonio PERRA (Consigliere)
Andrea PRAMPOLINI (Consigliere)
Roberto ROVETTA (Consigliere)

Il testo delle presenti linee guida è stato curato dal Gruppo di Lavoro Impianti Elettrici ed Elettronici del CNPI in collaborazione con il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati di Milano e Lodi ed approvato nella seduta del 25 febbraio 2016 dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati.

Copyright © 2016 C.N.P.I All Rights Reserved



CNPI

Edizione 01.2016



INDICE

1. Avvertenze	4
2. Premessa	4
3. Principali leggi e norme di riferimento	6
4. Rispondenza alla regola dell'arte	7
5. Condizioni per il rilascio della dichiarazione di rispondenza	8
6. Soggetti abilitati al rilascio della dichiarazione di rispondenza	8
7. Riferimenti per il rilascio della dichiarazione di rispondenza	9
7.1 <i>Criteria ed elementi essenziali</i>	9
7.2 <i>Dichiarazione di rispondenza per parti di impianto</i>	10
7.3 <i>Impianti non rispondenti alla regola dell'arte</i>	10
8. Accertamenti da eseguire e documenti da produrre a carico del professionista	11
8.1 <i>Rilievo di quanto installato</i>	11
8.2 <i>Esame a vista</i>	11
8.3 <i>Prove e misure</i>	12
8.4 <i>Documenti</i>	12
9. Precisazioni	13

1. AVVERTENZE

Queste Linee Guida hanno lo scopo di fornire indirizzi di carattere generale per favorire la diffusione di “buone prassi” finalizzate alla redazione della Dichiarazione di Rispondenza nel settore di attività considerato in assenza di “modelli” che sono invece previsti per la Dichiarazione di conformità.

Le stesse, non possono considerarsi esaustive in ordine alla specificità dei singoli impianti per i quali dovrà essere rilasciata la Dichiarazione di Rispondenza.

Qualora quanto indicato nelle procedure contenute nelle presenti “Linee Guida” non fosse applicabile il professionista adotterà criteri alternativi.

È possibile che, localmente, gli uffici degli enti preposti a valutare la documentazione tecnica possano seguire prassi diverse e/o richiedere integrazioni rispetto agli standard normativi previsti, quindi si suggerisce sempre di interagire con gli enti di riferimento territoriali e di prendere preventivamente tutte le informazioni necessarie.

2. PREMESSA

Il presente documento nasce con lo scopo primario di fornire ai professionisti abilitati un utile riferimento a supporto del proprio lavoro, in un particolare ambito che implica grandi responsabilità e che, dunque, richiede competenza, esperienza e attenzione.

La Dichiarazione di Rispondenza è stata introdotta dal D.M. 37/08 ed è un documento sostitutivo della Dichiarazione di Conformità prevista dalla Legge 46/90 e regolamentata dal D.P.R. 447/91 con lo scopo di andare a sanare dal punto di vista documentale quegli impianti in cui la Dichiarazione di Conformità non fosse presente o reperibile. Risulta quindi fondamentale la definizione dell’ambito temporale su cui può agire la Dichiarazione di Rispondenza, che riguarda i soli impianti realizzati tra la data dell’entrata in vigore del D.P.R. 447/91 (e contestuale nascita della Dichiarazione di Conformità) ed il 27/03/2008 (data dell’entrata in vigore del D.M. 37/08 con l’introduzione della Dichiarazione di Rispondenza).

Il presente documento è stato approvato dal Consiglio nazionale dei Periti industriali e dei Periti industriali laureati nella seduta del 25 febbraio 2016 ed

è da ritenersi un documento aperto ai contributi che ad esso vorranno essere forniti da esperti e professionisti. Versioni successive potranno essere rilasciate ed ogni contributo utile sarà preso in considerazione. Per gli impianti realizzati negli intervalli temporali esclusi dall'ambito di applicazione sopra indicato è in fase di studio una ulteriore linea guida ad essi riferita.

La presente linea guida è costituita da un articolato e da diversi allegati, in modo particolare tra questi ultimi segnaliamo le schede procedurali, un modello di dichiarazione di rispondenza, uno schema di relazione tecnica descrittiva ed il facsimile delle schede dei controlli tecnici e strumentali da effettuare per giungere al rilascio della dichiarazione. Negli allegati proposti a corredo delle linee guida, si è fatto riferimento agli impianti in BT in quanto di prevalente diffusione. Nelle pagine della guida si fa riferimento a locuzioni che esprimono concetti ampiamente diffusi. Per alcune di esse abbiamo tuttavia voluto richiamarne le definizioni sotto riportate.

REGOLA DELL'ARTE

La locuzione regola d'arte indica l'insieme delle tecniche considerate corrette per l'esecuzione di determinate lavorazioni, in genere artigianali, e della realizzazione di opere.

LINEE GUIDA

Le linee guida sono un insieme di raccomandazioni sviluppate sistematicamente, sulla base di conoscenze continuamente aggiornate e valide, redatto allo scopo di rendere appropriato, e con un elevato standard di qualità, un comportamento desiderato. Tali norme sono una base di partenza per l'impostazione di comportamenti e modus operandi condivisi in organizzazioni di ogni genere (sia private, sia pubbliche) nel campo sociale, politico, economico, aziendale e così via. Prevalentemente non si tratta di procedure obbligatorie (in questo caso si parla di protocollo, di codice o procedura).

BUONA PRATICA PROFESSIONALE

La buona pratica professionale è uno standard di etica e di qualità necessari alla progettazione.

REGOLE DI PRUDENZA

Le regole di prudenza definiscono i principi della "retta norma dell'azione", una disposizione stabile che orienta le scelte progettuali verso l'equilibrio delle valutazioni.

DISCREZIONALITÀ PROFESSIONALE

Si introduce il termine di discrezionalità professionale quando le leggi e le norme tecniche in vigore disciplinano solo alcuni aspetti delle procedure, lasciando quindi un margine di scelta tra più possibilità di attuazione ugualmente lecite.

Il caso più significativo di discrezionalità si ha quando la norma stabilisce il fine che deve essere conseguito ma non disciplina o disciplina solo in parte i modi per conseguirlo, lasciando così al professionista un margine di scelta al riguardo.

3. PRINCIPALI LEGGI E NORME DI RIFERIMENTO

- | | |
|--|---|
| <i>Legge n. 186 del 01/03/68</i> | "Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici". |
| <i>Legge n. 46 del 05/03/90</i> | "Norme per la sicurezza degli impianti". |
| <i>DPR 462 del 22/10/2001 e s.m.i.</i> | "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi". |
| <i>DM 37 del 22/04/2008 e s.m.i.</i> | "Regolamento recante il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici". |

D.lgs. n. 81 del 09/09/2008 e s.m.i.

"Attuazione della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Norma CEI 64-8

"Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua".

4. RISPONDEZZA ALLA REGOLA DELL'ARTE

Gli impianti per i quali si intende rilasciare la Dichiarazione di Rispondenza devono essere conformi alla Regola dell'Arte. Sono conformi alla Regola dell'Arte gli impianti che rispettano, al momento della loro messa in servizio, la legislazione vigente, la normativa tecnica, le regole di "perizia" (il cui impiego si impone sempre in rapporto a ciascun impianto le cui particolarità devono sempre essere valutate dal professionista con attenzione al singolo caso), e i requisiti essenziali di sicurezza secondo cui:

"gli impianti sono installati, utilizzati e mantenuti in modo da salvaguardare le persone, gli animali e le cose da tutti i rischi di natura elettrica, chimica, termica e meccanica", quali:

- contatti elettrici diretti;
- contatti elettrici indiretti;
- innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;
- innesco di esplosioni;
- fulminazione diretta ed indiretta;
- sovratensioni;
- altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.

La sussistenza dei requisiti sopra elencati può essere dimostrata dal professionista, fermo restando il rispetto della legislazione vigente all'atto della messa in esercizio dell'impianto, mediante la oculata scelta delle norme tecniche (europee e nazionali)

applicabili all'impianto in esame, come evidenziato nell'art. 5 comma 3 e nell'art. 6 comma 1 D.M. 37/08.

5. CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLA DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA

Il D.M. 37/08 all'art. 7 comma 6 e all'art. 8 comma 3 richiede, per il rilascio della Dichiarazione di Rispondenza, il rispetto di alcune specifiche condizioni "necessarie e sufficienti" come di seguito precisato:

- 1.** quando non sia stata prodotta, o non sia reperibile la Dichiarazione di Conformità, per gli impianti realizzati nel periodo compreso tra il 13 marzo 1990 ed il 26 marzo 2008;
- 2.** quando, per impianti realizzati nel periodo compreso tra 13 marzo 1990 ed il 26 marzo 2008, la Dichiarazione di Conformità non sia stata rilasciata oppure sia stata rilasciata ma priva di almeno uno dei requisiti essenziali a suo tempo previsti dalla legge (cfr par.7.1);
- 3.** per l'attivazione di una nuova fornitura di energia elettrica o per una richiesta di aumento di potenza della fornitura di energia elettrica per gli impianti (sprovvisti di Dichiarazione di conformità) realizzati nella fascia temporale compresa tra il 13 marzo 1990 ed il 26 marzo 2008 (art.8 comma 3 DM37/2008).

6. SOGGETTI ABILITATI AL RILASCIO DELLA DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA

Per rilasciare la Dichiarazione di Rispondenza, il professionista, ai sensi del citato art. 7 D.M. 37/08, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, avendo esercitato la professione, per almeno 5 anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la Dichiarazione di Rispondenza;

per i soli impianti sotto i limiti dimensionali previsti dell'art. 5 comma 2 DM37/2008

da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui all'art. 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la Dichiarazione di Rispondenza.

7. RIFERIMENTI PER IL RILASCIO DELLA DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA

7.1 Criteri ed elementi essenziali

Il comma 6 dell'art. 7 evidenzia i criteri base per il rilascio della Dichiarazione di Rispondenza quale documento emesso in sostituzione della Dichiarazione di Conformità:

- ***“...sotto la propria personale responsabilità...”***
- ***“...in seguito a sopralluogo ed accertamenti...”***

Poiché la Dichiarazione di Rispondenza sostituisce a tutti gli effetti la Dichiarazione di Conformità, è fondamentale che siano compilati tutti i campi del modello allegato, che riassumono le caratteristiche salienti dell'impianto in esame, del proprietario/committente e del soggetto sottoscrittore.

Inoltre, ai fini del rilascio della Dichiarazione di Rispondenza, devono essere svolti obbligatoriamente sull'impianto gli accertamenti previsti dalla normativa tecnica applicabile (ad esempio CEI 64/8– 6, CEI 81/2, CEI 60079 –14) e suggeriti dall'esperienza professionale (esami a vista, prove e misure). Tali accertamenti devono essere condotti e documentati nel modo più preciso e rigoroso possibile. Fondamentali, da riportarsi nei documenti facenti parte della Dichiarazione di Rispondenza, i seguenti elementi:

- la data, il luogo degli accertamenti;
- la persona che ha condotto gli accertamenti;
- l'oggetto degli accertamenti;
- le modalità degli accertamenti;
- i riferimenti legislativi applicabili;

- i riferimenti normativi applicati;
- l'esito degli accertamenti.

7.2 Dichiarazione di rispondenza per parti di impianto

I limiti di applicazione della *Dichiarazione di Rispondenza* sono i medesimi della *Dichiarazione di Conformità* indicati nel DM 37/2008. Nel caso in cui si renda necessario redigere una *Dichiarazione di Rispondenza* per una porzione di impianto è compito del professionista incaricato identificare in modo inequivocabile e documentato i limiti di applicazione della stessa.

7.3 Impianti non rispondenti alla regola dell'arte

L'impianto per il quale è stato richiesto il rilascio della *Dichiarazione di Rispondenza* può essere parzialmente non conforme alla *Regola dell'Arte*. In tal caso viene suggerita la seguente procedura:

1. suddividere l'impianto in sezioni distinte e identificabili con certezza:
 - quella conforme alla *Regola dell'Arte*;
 - quella non conforme alla *Regola dell'Arte*.
2. redigere la *Dichiarazione di Rispondenza* per la sezione di impianto adeguata e pertanto certificabile;
3. progettare ai sensi dell'art. 5 del D.M. 37/08 gli interventi di adeguamento della sezione non conforme;
4. realizzare gli interventi di adeguamento per mezzo di imprese abilitate ai sensi dell'art 3 del D.M. 37/08;
5. acquisire la *Dichiarazione di Conformità* redatta dall'impresa esecutrice delle opere completa degli allegati obbligatori per la parte oggetto di adeguamento;
6. riunire in un fascicolo la *Dichiarazione di Rispondenza* e la *Dichiarazione di Conformità* da consegnare alla committenza.

8. ACCERTAMENTI DA ESEGUIRE E DOCUMENTI DA PRODURRE A CARICO DEL PROFESSIONISTA⁽¹⁾

Gli accertamenti riportati negli articoli seguenti sono da ritenersi non esaustivi e comunque da effettuarsi in funzione della tipologia di impianto in esame.

8.1 Rilievo di quanto installato

- a. Schemi e planimetrie degli impianti.

8.2 Esame a vista

(esempio impianti ordinari in BT cap.611 - CEI 64-8)

- a. Verifica dell'esistenza e della corretta messa in opera:
 - della protezione contro i contatti diretti;
 - della protezione contro i contatti indiretti;
 - della protezione contro il sovraccarico;
 - della protezione contro i corto circuiti;
- b. Verifica dell'esistenza e della corretta messa in opera dei sezionamenti;
- c. Verifica della protezione contro le sovracorrenti;
- d. Verifica della protezione contro le sovratensioni (se necessaria);
- e. Verifica delle zone di rispetto nei locali da bagno e doccia;
- f. Verifica dei sistemi contro l'incendio;
- g. Corretta identificazione dei conduttori di fase, neutro e di protezione;
- h. Verifica dei dispositivi di comando unipolari connessi ai conduttori di fase;
- i. Verifica in riferimento alle influenze esterne dei componenti elettrici e relativo grado di protezione;
- j. Verifica della presenza e idoneità dei conduttori facenti parte dell'impianto di terra di protezione (CT, PE, EQP, EQS);

⁽¹⁾Per la modalità di esecuzione degli esami a vista, delle prove e delle misure il riferimento è quello delle Regole e Norme Tecniche applicabili.

- k. Verifica, nei luoghi ove richiesta, della presenza di schemi, cartelli monitori e informazioni analoghe;
- l. Verifica dell'identificazione dei circuiti.

NOTA: Caduta di tensione, selettività e accessibilità sono dati prestazionali dell'impianto, devono essere valutati con riferimento alla sicurezza.

8.3 Prove e misure

(esempio impianti ordinari in BT) (cap.612 - CEI 64-8)

- a. Continuità dei conduttori di terra, di protezione ed equipotenziali;
- b. Resistenza di isolamento dell'impianto elettrico (se possibile);
- c. Protezione mediante sistemi SELV e PELV o mediante separazione elettrica;
- d. Protezione mediante interruzione automatica dell'alimentazione con verifica del corretto funzionamento degli eventuali interruttori differenziali;
- e. Misura della resistenza di terra e/o resistenza/impedenza dell'anello di guasto e verifica dell'intervento delle protezioni;
- f. Prova di polarità;
- g. Prove di funzionamento degli impianti di sicurezza.

8.4 Documenti

- a. Dichiarazione di rispondenza contenente:
 - identificazione e abilitazione del professionista;
 - limiti della dichiarazione di rispondenza;
 - relazione descrittiva con identificazione dell'impianto;
 - riferimenti a dichiarazioni e documentazioni esistenti (anche parziali);
 - leggi e norme di riferimento;
 - classificazioni degli ambienti (per esempio ordinari o soggetti a normativa specifica) basata sulla dichiarazione del committente;
 - caratteristiche della fornitura elettrica e del sistema elettrico;
 - Conclusioni;
 - Validazione con data, firma e timbro professionale.
- b. Valutazione del rischio dovuto al fulmine (se necessaria);

- c. Allegati essenziali;
- d. Allegati opzionali.

ALLEGATI ESSENZIALI	ALLEGATI OPZIONALI
Relazione tecnica descrittiva	Rilievo fotografico
Schemi d'impianto aggiornati allo stato di fatto (qualora non reperibili o non aggiornati)	Specifiche tecniche dei principali materiali installati
Planimetrie degli impianti (Qualora non reperibili o non aggiornati)	Eventuali riferimenti ad altra documentazione esistente
	Schede controlli e verifiche strumentali


N.B. Gli allegati opzionali, ritenuti essenziali dal professionista per il corretto svolgimento dell'incarico affidatogli, devono essere conservati a cura dello stesso per eventuali riscontri futuri.

9. PRECISAZIONI

- a. La dichiarazione di rispondenza prevista dal D.M. 37/08 per essere utilizzata come omologazione degli impianti (di terra, di protezione di scariche atmosferiche) secondo il D.P.R. 462/01 deve riferirsi alle tipologie di intervento di: "nuovo impianto" o, in particolari casi, "trasformazione".
- b. La dichiarazione di rispondenza utilizzata come documento per ottenere una nuova fornitura o aumento della potenza elettrica (D.M. 37/08 art. 8 comma 3) deve riferirsi all'intero impianto.
- c. Qualora fosse presente una documentazione, degli impianti, anche parziale, il professionista potrà utilizzarla previa verifica del contenuto e della correttezza.
- d. Prima dell'inizio degli accertamenti è necessario ottenere dal committente la classificazione gli ambienti in funzione dell'entità dei rischi presenti e della eventuale legislazione specifica applicabile al contesto considerato.

CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLA DICHIARAZIONE DI RISPONDEZZA


(art. 5 delle linee guida)



NOTA 1 : è allo studio un documento di riferimento per la certificazione degli impianti realizzati ante 13-03-1990

PROCEDURA

(art. 7.3 delle linee guida)



NOTA 1: l'oggetto dell'adeguamento riguarda il rispetto della legislazione vigente ed i requisiti essenziali di sicurezza

DICHIARAZIONE DI RISPONDEZZA DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE

ai sensi del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n°37, art. 7 comma 6

Il sottoscritto _____ professionista iscritto all'Albo Professionale dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della provincia di _____ al n° _____ dal _____, che ha esercitato per almeno cinque anni nel settore impiantistico a cui si riferisce la presente dichiarazione (art. 3 Decreto Ministeriale 37/2008), con studio tecnico in _____, Comune di _____, tel. e fax _____, e-mail _____, C.F. e P.IVA _____,

in esito a sopralluoghi ed accertamenti effettuati sull'impianto ¹:

--

installato nel comune di _____, Via _____

di proprietà di: _____

in edificio adibito ad uso:

industriale civile commercio ad altri usi: _____

luogo di lavoro SI NO anno presunto di messa in esercizio dell'impianto _____

intero impianto SI NO (nel caso di risposta negativa identificare parte impianto) _____

a seguito della richiesta di: _____

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, la rispondenza secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 1 del DM 37/2008, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'impianto, avendo:

Allegati**Essenziali**

RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA

SCHEMI D'IMPIANTO AGGIORNATI ALLO STATO DI FATTO (qualora non reperibili o non aggiornati)

PLANIMETRIE DEGLI IMPIANTI (qualora non reperibili o non aggiornati)

Opzionali

<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione in data successiva a quella di emissione della presente dichiarazione.

Data _____

Il Professionista
(timbro e firma)

RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA

Risultati dei controlli effettuati sull'impianto ai fini del rilascio della dichiarazione di rispondenza

DATI PROFESSIONISTA

Il sottoscritto _____
 professionista iscritto all'Albo Professionale dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della provincia di _____
 al n° _____ dal _____, con studio
 tecnico in _____ Comune di _____
 tel. e fax _____ e-mail: _____

DATI IMPIANTO

A **Committente**

B **Proprietario dell'impianto**

C **Indirizzo dell'impianto**

D **Descrizione dell'impianto**

E **Caratteristiche generali impianto**

ALIMENTAZIONE	<input type="checkbox"/> da distributore pubblico Utente <input type="checkbox"/> attivo <input type="checkbox"/> passivo	<input type="checkbox"/> altro
POTENZA IMPEGNATA	<input type="checkbox"/> 3kW <input type="checkbox"/> 4,5kW <input type="checkbox"/> 6kW	<input type="checkbox"/> altro _____ kW
TENSIONE NOMINALE	<input type="checkbox"/> 230V <input type="checkbox"/> 400V	<input type="checkbox"/> altro _____ V
COLLEGAMENTO A TERRA	<input type="checkbox"/> TT <input type="checkbox"/> TN <input type="checkbox"/> IT	<input type="checkbox"/> altro
CORRENTE C/TO C/TO PRESUNTA ORIGINE	<input type="checkbox"/> 6kA <input type="checkbox"/> 10kA <input type="checkbox"/> 16kA	<input type="checkbox"/> altro
PROTEZIONE DIFFERENZIALE	<input type="checkbox"/> 10mA <input type="checkbox"/> 30mA <input type="checkbox"/> 300mA	<input type="checkbox"/> 500mA <input type="checkbox"/> altro
GRADO DI PROTEZIONE	<input type="checkbox"/> interno _____	<input type="checkbox"/> esterno _____
LOCALI DA BAGNO O DOCCIA	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
ILLUMINAZIONE RISERVA	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	tipo _____
ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	tipo _____

F Normativa di riferimento

La presente relazione, allegato della dichiarazione di rispondenza, è redatta in analogia a quanto previsto dall'art.7, comma 6, del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n°37 e dalle seguenti leggi e norme applicabili:

G Esito dei controlli eseguiti sull'impianto

A seguito del sopralluogo e degli accertamenti eseguiti in data (art.7, comma 6 DM 37/2008) è stata accertata l'idoneità dell'impianto ai fini della dichiarazione di rispondenza ed in particolare:

- la resistenza di isolamento dei circuiti è adeguata;
- le protezioni differenziali funzionano correttamente (vedi schede controlli e verifiche strumentali);
- il valore della resistenza di terra misurato ai fini della protezione dai contatti indiretti è coordinato con i valori di intervento della protezione differenziale (vedi schede controlli e verifiche strumentali);
- le prove di continuità non hanno evidenziato lacune nella messa a terra delle masse;
- la protezione contro i contatti indiretti è assicurata;
- il potere di interruzione del dispositivo generale è adeguato al valore della corrente di corto circuito presunta massima;
- i cavi elettrici sono protetti dalle sovracorrenti;
- le linee di segnale sono separate da quelle di energia;
- è rispettato il codice di identificazione dei conduttori.

H Descrizione sintetica degli accertamenti

I Impianti all'esterno SI NO

- I componenti elettrici installati all'esterno hanno un grado di protezione adeguato.
- I cavi interrati sono idonei per tipo di posa.
- I cavi posati all'esterno sono idonei per tipo e posa.

L Impianto di terra e protezione dai contatti indiretti

- Tutte le masse ed i poli di terra delle prese a spina sono collegate al collettore principale di terra.
- Tutte le masse e le prese sono protette da interruttore differenziale.
- Il dispersore verticale, ai fini della protezione dai contatti indiretti, è adeguato ed è costituito da picchetto/i a croce in acciaio zincato delle dimensioni e lunghezza mt.
- Il conduttore di terra è del tipo mmq di colore gialloverde.

1 **Impianto di protezione dalle scariche atmosferiche** SI NO

tipologia impianto

N Ambito di validità della Dichiarazione di Rispondenza

La presente relazione, allegato della Dichiarazione di Rispondenza, è limitata all'impianto elettrico di alimentazione e protezione, con esclusione quindi degli apparecchi utilizzatori alimentati.

O Note informative sull'impianto

Data


Il Professionista
(timbro e firma)

SCHEDA DI VERIFICA G
Continuità conduttore di protezione

TIPO DI VERIFICA	AMBIENTE DI VERIFICA	ESITO VERIFICA	
		positivo	negativo
Continuità metallica tra poli di terra delle prese e collettore			
Continuità metallica tra poli di terra delle prese e collettore			
Continuità metallica tra poli di terra delle prese e collettore			
Continuità metallica tra poli di terra delle prese e collettore			
Continuità metallica tra i morsetti di terra ed il collettore			
Continuità metallica tra le masse estranee ed il collettore di terra			
Continuità metallica tra le masse estranee ed il collettore di terra			

SCHEDA DI VERIFICA H
Verifica sorgenti di energia di emergenza e sicurezza (esempio G.E. - UPS - ecc.)

SORGENTE ANALIZZATA	ESITO		CIRCUITO ANALIZZATO	ESITO	
	positivo	negativo		positivo	negativo



Data

Il Professionista
 (timbro e firma)

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 22 gennaio 2008, n. 37.

Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-*quaterdecies*, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 11-*quaterdecies*, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 8, 14 e 16 della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per la sicurezza degli impianti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392, recante il Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza;

Vista la legge 5 gennaio 1996, n. 25, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, recante il regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, recante il regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio e successive modificazioni;

Visto l'articolo 1-*quater* del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare.

Visto l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse), convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2007, n. 17;

Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, espresso nell'adunanza generale del 7 maggio 2007, n. 159/2007;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1998, effettuata con nota n. 0018603-17.8.2/1 del 16 novembre 2007;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto (connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.

2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:

a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;

b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;

c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;

d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;

e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;

f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;

g) impianti di protezione antincendio.

3. Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

Definizioni relative agli impianti

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) punto di consegna delle forniture: il punto in cui l'azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all'utente l'energia elettrica, il gas naturale o diverso, l'acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l'utente;

b) potenza impegnata: il valore maggiore tra la potenza impegnata contrattualmente con l'eventuale fornitore di energia, e la potenza nominale complessiva degli impianti di autoproduzione eventualmente installati;

c) uffici tecnici interni: strutture costituite da risorse umane e strumentali preposte all'impiantistica, alla realizzazione degli impianti aziendali ed alla loro manutenzione i cui responsabili posseggono i requisiti tecnico-professionali previsti dall'articolo 4;

d) ordinaria manutenzione: gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore;

e) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica: i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Nell'ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli di autoproduzione di energia fino a 20 kW nominale, gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere, nonché quelli posti all'esterno di edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici;

f) impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua, mentre le componenti alimentate a tensione superiore, nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all'impianto elettrico; ai fini dell'autorizzazione, dell'installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica vigente;

g) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas: l'insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori, l'installazione ed i collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e meccaniche per l'aerazione e la ventilazione dei locali in cui deve essere installato l'impianto, le predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione;

h) impianti di protezione antincendio: gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio;

i) CEI: Comitato Elettrotecnico Italiano;

j) UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione.

Art. 3.

Imprese abilitate

1. Le imprese, iscritte nel registro delle imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modificazioni, di seguito registro delle imprese, o nell'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, di seguito albo delle imprese artigiane, sono abilitate all'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, se l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, è in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 4.

2. Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa.

3. Le imprese che intendono esercitare le attività relative agli impianti di cui all'articolo 1 presentano la dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, indicando specificamente per quali lettera e quale voce, di quelle elencate nel medesimo articolo 1, comma 2, intendono esercitare l'attività e dichiarano, altresì, il possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 4, richiesti per i lavori da realizzare.

4. Le imprese artigiane presentano la dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla domanda d'iscrizione all'albo delle imprese artigiane per la verifica del possesso dei prescritti requisiti tecnico-professionali e il conseguente riconoscimento della qualifica artigiana. Le altre imprese presentano la dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla domanda di iscrizione, presso l'ufficio del registro delle imprese.

5. Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni sono autorizzate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti previsti all'articolo 4.

6. Le imprese, di cui ai commi 1, 3, 4 e 5, alle quali sono stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo i modelli approvati con decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato dell'11 giugno 1992. Il certificato rilasciato dalle competenti commissioni provinciali per l'artigianato, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, o dalle competenti camere di commercio, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.

Art. 4.

Requisiti tecnico-professionali

1. I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:

a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;

b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di un anno;

c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di due anni;

d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.

2. I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del comma 1 possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'articolo 4 il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attività di cui alla lettera d) dell'articolo 1, comma 2, tale periodo non può essere inferiore a quattro anni.

Art. 5.

Progettazione degli impianti

1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), è redatto un progetto. Fatta salva l'osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all'articolo 7, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.

2. Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:

a) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq;

b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;

c) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq;

d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;

e) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;

f) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigororie/ora;

g) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;

h) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.

3. I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola dell'arte. I progetti elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola dell'arte.

4. I progetti contengono almeno gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione è posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente.

5. Se l'impianto a base di progetto è variato in corso d'opera, il progetto presentato è integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto, l'installatore è tenuto a fare riferimento nella dichiarazione di conformità.

6. Il progetto, di cui al comma 2, è depositato presso lo sportello unico per l'edilizia del comune in cui deve essere realizzato l'impianto nei termini previsti all'articolo 11.

Art. 6.

Realizzazione ed installazione degli impianti

1. Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell'arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell'arte.

2. Con riferimento alle attività produttive, si applicano le norme generali di sicurezza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 e le relative modificazioni.

3. Gli impianti elettrici in unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto,

di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.

Art. 7.

Dichiarazione di conformità

1. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 6. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all'allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto di cui all'articolo 5.

2. Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice l'elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera.

3. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità, e l'attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell'intero impianto. Nella dichiarazione di cui al comma 1 e nel progetto di cui all'articolo 5, è espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto.

4. La dichiarazione di conformità è rilasciata anche dai responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici di cui all'articolo 3, comma 3, secondo il modello di cui all'allegato II del presente decreto.

5. Il contenuto dei modelli di cui agli allegati I e II può essere modificato o integrato con decreto ministeriale per esigenze di aggiornamento di natura tecnica.

6. Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto all'articolo 15, non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito — per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto — da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.

Art. 8.

Obblighi del committente o del proprietario

1. Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti indicati all'articolo 1, comma 2, ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 3.

2. Il proprietario dell'impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti dell'impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite.

3. Il committente entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione d'uso, consegna al distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformità dell'impianto, resa secondo l'allegato I, esclusi i relativi allegati obbligatori, o copia della dichiarazione di rispondenza prevista dall'articolo 7, comma 6. La medesima documentazione è consegnata nel caso di richiesta di aumento di potenza impegnata a seguito di interventi sull'impianto, o di un aumento di potenza che senza interventi sull'impianto determina il raggiungimento dei livelli di potenza impegnata di cui all'articolo 5, comma 2 o comunque, per gli impianti elettrici, la potenza di 6 kw.

4. Le prescrizioni di cui al comma 3 si applicano in tutti i casi di richiesta di nuova fornitura e di variazione della portata termica di gas.

5. Fatti salvi i provvedimenti da parte delle autorità competenti, decorso il termine di cui al comma 3 senza che sia prodotta la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7, comma 1, il fornitore o il distributore di gas, energia elettrica o acqua, previo congruo avviso, sospende la fornitura.

Art. 9.

Certificato di agibilità

1. Il certificato di agibilità è rilasciato dalle autorità competenti previa acquisizione della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7, nonché del certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.

Art. 10.

Manutenzione degli impianti

1. La manutenzione ordinaria degli impianti di cui all'articolo 1 non comporta la redazione del progetto né il rilascio dell'attestazione di collaudo, né l'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 8, comma 1, fatto salvo il disposto del successivo comma 3.

2. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e dell'attestazione di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità.

3. Per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in servizio privato si applica il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 e le altre disposizioni specifiche.

Art. 11.

Deposito presso lo sportello unico per l'edilizia del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo.

1. Per il rifacimento o l'installazione di nuovi impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g) ed h), relativi ad edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, fermi restando gli obblighi di acquisizione di atti di assenso comunque denominati, l'impresa installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l'edilizia, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 del comune ove ha sede l'impianto, la dichiarazione di conformità ed il progetto redatto ai sensi dell'articolo 5, o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.

2. Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di attività, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il soggetto titolare del permesso di costruire o il oggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attività deposita il progetto degli impianti da realizzare presso lo sportello unico per l'edilizia del comune ove deve essere realizzato l'intervento, contestualmente al progetto edilizio.

3. Lo sportello unico di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, inoltra copia della dichiarazione di conformità alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura nella cui circoscrizione ha sede l'impresa esecutrice dell'impianto, che provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle imprese o dell'albo provinciale delle imprese artigiane, alle contestazioni e notificazioni, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, delle eventuali violazioni accertate, ed alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie ai sensi degli articoli 20, comma 1, e 42, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 12.

Contenuto del cartello informativo

1. All'inizio dei lavori per la costruzione o ristrutturazione dell'edificio contenente gli impianti di cui all'articolo 1 l'impresa installatrice affigge un cartello da cui risultino i propri dati identificativi, se è prevista la redazione del progetto da parte dei soggetti indicati all'articolo 5, comma 2, il nome del progettista dell'impianto o degli impianti.

Art. 13.

Documentazione

1. I soggetti destinatari delle prescrizioni previste dal presente decreto conservano la documentazione amministrativa e tecnica, nonché il libretto di uso e manutenzione e, in caso di trasferimento dell'immobile, a qualsiasi titolo, la consegnano all'avente causa. L'atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di conformità ovvero la dichiarazione di rispondenza di cui all'articolo 7, comma 6. Copia della stessa documentazione è consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l'immobile.

Art. 14.

Finanziamento dell'attività di normazione tecnica

1. In attuazione dell'articolo 8 della legge n. 46/1990, all'attività di normazione tecnica svolta dall'UNI e dal CEI è destinato il tre per cento del contributo dovuto annualmente dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attività di ricerca ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597.

2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare del contributo versato dall'INAIL è iscritta a carico di un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per il 2007 e a carico delle proiezioni del corrispondente capitolo per gli anni seguenti.

Art. 15.

Sanzioni

1. Alle violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 7 del presente decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro 100,00 ad euro 1.000,00 con riferimento all'entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.

2. Alle violazioni degli altri obblighi derivanti dal presente decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00 con riferimento all'entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.

3. Le violazioni comunque accertate, anche attraverso verifica, a carico delle imprese installatrici sono comunicate alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, che provvede all'annotazione nell'albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle imprese in cui l'impresa inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale.

4. La violazione reiterata tre volte delle norme relative alla sicurezza degli impianti da parte delle imprese abilitate comporta altresì, in casi di particolare gravità, la sospensione temporanea dell'iscrizione delle medesime imprese dal registro delle imprese o dall'albo provinciale delle imprese artigiane, su proposta dei soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni che sovrintendono alla tenuta dei registri e degli albi.

5. Alla terza violazione delle norme riguardanti la progettazione ed i collaudi, i soggetti accertatori propongono agli ordini professionali provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi.

6. All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

7. Sono nulli, ai sensi dell'articolo 1418 del Codice Civile, i patti relativi alle attività disciplinate dal presente regolamento stipulati da imprese non abilitate ai sensi dell'articolo 3, salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 gennaio 2008

*Il Ministro
dello sviluppo economico*
Bersani

*Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare*
Pecoraro Scario

Visto, il Guardasigilli (ad interim): Prodi
Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1,
foglio n. 182



CONTATTI

CNPI

Via di San Basilio, 72

00187 Roma (RM)

Tel +39 06 420084 - Fax +39 06 42008444

www.cnpi.eu

